



ACTI ASSOCIAZIONE CARDIOTRAPIANTATI ITALIANI E CARDIOPATICI – ACTI ITALIA – ODV

*Associazione costituita in data 28 Ottobre 1987 come da
atto di costituzione redatto dal notaio Dr. Lorenzo Todeschini di Padova
indicato a repertorio n. 4773 e n. 1625 di racc.*

STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 28.10.1987

Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 21.05.2005

Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 24.09.2011

Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 22.09.2025

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

“ASSOCIAZIONE CARDIOTRAPIANTATI ITALIANI E CARDIOPATICI - ACTI ITALIA - ODV”

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione l'Ente senza scopo di lucro denominato: “ASSOCIAZIONE CARDIOTRAPIANTATI ITALIANI E CARDIOPATICI – ACTI ITALIA”, di seguito in breve “ACTI ITALIA” o “l'Organizzazione” che assume la forma giuridica di associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.
2. La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione “Organizzazioni di volontariato” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata in via automatica con l'acronimo “ODV” e diventerà “ASSOCIAZIONE CARDIOTRAPIANTATI ITALIANI E CARDIOPATICI - ACTI ITALIA - ODV”.
3. Tale denominazione dovrà essere utilizzata nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
4. L'Organizzazione ha sede legale nel comune di Padova, e la durata della stessa è a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'Organo di Amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nonché di darne comunicazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

Art. 2 – Statuto

L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto. L'Assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

Art. 4 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 – Sezioni Territoriali Associate

1. ACTI ITALIA è composta da Sezioni Territoriali Associate che possono avere area operativa Interregionale, Regionale, Provinciale e Comunale. Queste, come previsto dalle vigenti leggi, possono, a loro scelta, essere regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e hanno gestione autonoma organizzativa, amministrativa, di bilancio e patrimoniale, compatibilmente con le norme di legge e del presente statuto.

Statuto ACTI ASSOCIAZIONE CARDIOTRAPIANTATI ITALIANI E CARDIOPATICI – ACTI ITALIA – ODV
22 Settembre 2025

2. In ogni caso, l'adesione all'Organizzazione di sezioni con qualifica di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro è consentita purché il loro numero non superi il 50 % (cinquanta per cento) del numero delle sezioni con qualifica giuridica di organizzazioni di volontariato.

3. L'adesione comporta i seguenti doveri:

- Accettazione del presente Statuto, dei regolamenti attuativi e delle deliberazioni degli organi sociali dell'Organizzazione;
- Partecipazione attiva alla vita associativa, ai suoi processi decisionali, al dibattito interno ed alle attività comuni;
- Trasparenza dei processi decisionali interni, delle attività e dell'uso di risorse;
- Versamento della quota associativa da parte della Sezione Territoriale Associata, proporzionale al numero degli associati, persone fisiche, della propria base associativa come definito all'art. 9.

4. Ogni Sezione Territoriale Associata deve aggiungere nel logo associativo la propria denominazione contenente la denominazione "ACTI" e l'indicazione geografica che la caratterizza, recependo una delle seguenti opzioni:

- "ACTI" + "indicazione geografica";
- "ACTI sezione di" + "indicazione geografica".

Art. 6 – Carattere associativo e finalità

1. L'ACTI ITALIA, attraverso l'attività di volontariato dei propri associati svolta in via prevalente, senza scopo di lucro, opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'ACTI ITALIA intende perseguire principalmente i seguenti obiettivi:

- a) rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei trapiantati di cuore e di coloro le cui condizioni sanitarie indicano come indispensabile per la sopravvivenza l'intervento di trapianto cardiaco, nonché dei trapiantati di polmone e dei cardiopatici in genere;
- b) promuovere ogni azione intesa ad assicurare alle persone in attesa di trapianto, alle persone che hanno subito un impianto di sistemi di supporto cardiaco (VAD) sia in attesa di trapianto sia di "destination therapy", cioè fino a fine vita, il più agevole accesso alle prestazioni sanitarie necessarie, prima e dopo l'intervento;
- c) sensibilizzare la pubblica opinione sul prelievo e donazione di organi, per facilitare specialmente coloro che sono in attesa di trapianto cardiaco e polmonare, intervenendo anche in sede parlamentare per una sollecita e adeguata disciplina del prelievo e del trapianto di cuore e dei polmoni;
- d) sollecitare gli Enti pubblici, in specie Ministero della Salute, Centro Nazionale Trapianti, Regioni, Aziende Territoriali Sanitarie e Unità Sanitarie Locali, a garantire condizioni ottimali sotto il profilo strutturale ed organizzativo per l'esecuzione degli interventi di trapianto cardiaco e polmonare e di impianto dei sistemi di supporto cardiaco (VAD);
- e) promuovere presso gli Enti predetti e l'Amministrazione statale ogni azione per migliorare e mantenere le strutture sanitarie adeguate all'evoluzione tecnologica in materia;
- f) svolgere ogni azione intesa a garantire la migliore qualità di vita dopo l'intervento, nonché l'inserimento o il reinserimento nella vita sociale e produttiva, con particolare riferimento alla garanzia del posto di lavoro o ad una occupazione congrua con la nuova condizione psico-fisica dopo l'intervento;

- g) promuovere in campo sociale, previdenziale e assicurativo, tutte quelle azioni e iniziative atte a garantire la tutela dei trapiantati di cuore e di polmone, dei portatori di VAD e dei cardiopatici in generale;
- h) organizzare attività di aggregazione e condivisione sul tema del trapianto e della donazione di organi;
- i) promuovere attività di sport, come i campionati nazionali, europei e mondiali per pazienti trapiantati;
- j) agire come coordinamento, promuovendo altresì il collegamento e la rappresentanza a livello locale, nazionale e internazionale delle sezioni territoriali associate.

3. Per il raggiungimento di dette finalità l'Organizzazione potrà collaborare e aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti e/o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

4. In particolare, manterrà stretti contatti per eventuali azioni comuni con altre associazioni costituite fra persone sottoposte o da sottoporre a trapianto di organi e altre associazioni costituite per la promozione e sensibilizzazione verso la comunità sui temi della donazione di organi e tessuti.

Art. 7 – Attività di interesse generale, Attività diverse e raccolta fondi

1. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività ACTI ITALIA intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1, D.Lgs. 117/17:

lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lett. h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lett. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, così come specificato nel medesimo art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

lett. t) Organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche.

lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. Le attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 117/17, di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3. L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

4. L'Organizzazione potrà tuttavia esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse di quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

5. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

6. L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 8 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Organizzazione è formato dalle entrate che sono costituite come segue:

- a) dalle quote sociali annuali riconosciute dagli associati, ovvero le sezioni territoriali associate, ed eventuali contributi volontari degli associati delle sezioni territoriali associate;
- b) da contributi di organismi internazionali, Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali, donazioni e lasciti testamentari, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione, se non vincolate. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario e per il compimento dei relativi atti giuridici sarà delegato il Presidente;
- d) da eventuali entrate da cessione di beni e servizi relativi alle attività di interesse generale o attività diverse;
- e) rimborsi da Convenzioni. Le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
- f) rendite patrimoniali;
- g) attività di raccolta fondi;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall'Organizzazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'Organizzazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Organizzazione e consultabile da tutti gli associati.

Art. 9 – Durata del periodo di contribuzione

1. Le quote associative annuali devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di Giugno di ogni anno dalle sezioni territoriali associate a seguito dell'approvazione del rispettivo bilancio di esercizio. Esse si

riferiscono al numero di soci della sezione territoriale associata al 31 Dicembre dell'anno precedente. L'importo della singola quota associativa viene stabilita annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione. La quota associativa della singola sezione territoriale associata è definita dal seguente calcolo:

Importo stabilito annualmente dall'assemblea X N° soci della sezione territoriale associata al 31.12.anno-1

(a mero titolo esemplificativo: 3,50 € X 50 soci ACTI sezione "A" = 175,00 €)

2. Le quote associative dei nuovi soci delle singole sezioni territoriali associate sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione.

Art. 10 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Organizzazione ha, inoltre, l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 11 – Responsabilità ed assicurazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

2. L'Organizzazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 12 – Definizioni, ammissione e diritti degli associati

1. Sono associati dell'Organizzazione ACTI ITALIA tutte le sezioni territoriali associate di cui all'art. 5, nel territorio dello Stato, che siano ammesse a far parte dell'Organizzazione con deliberazione dell'Organo di Amministrazione e che si impegnino ad osservare lo Statuto ed il Regolamento.

2. Ogni sezione territoriale associata provvede alla formulazione di un proprio Statuto in accordo con il presente e con il relativo Regolamento.

3. Il numero di sezioni territoriali associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di 3 ODV richiesto dalla Legge (art. 32, comma 1-bis D.Lgs. 117/2017). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ne dovrà essere integrato il numero entro un anno.

4. L'ammissione all'Organizzazione ACTI ITALIA è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda del Presidente dell'ente interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale prescelte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda l'Organo di Amministrazione comunica la decisione, motivandola, all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.
6. L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso ed il versamento della quota associativa annuale.
8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
9. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
10. A seguito della deliberazione di ammissione la sezione territoriale associata, salvo diverse decisioni dell'Organo di Amministrazione, è tenuta ad integrare nella propria denominazione e logo l'acronimo "ACTI" con l'indicazione della provenienza geografica che la caratterizza, come previsto dell'art. 5 comma 2, recependo una delle seguenti opzioni:
 - "ACTI" + "indicazione geografica";
 - "ACTI sezione di" + "indicazione geografica".
11. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Art. 13 – Diritti degli associati

Ciascun associato, rappresentato dal rappresentante legale o persona da lui delegata della sezione territoriale associata, ha il diritto di:

- partecipare e votare all'Assemblea degli associati;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi;
- essere informato sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Art. 14 – Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Organizzazione senza fini di lucro.
2. Gli associati devono rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali.
3. Gli associati hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività e prestazioni concordate in modo conforme agli scopi dell'Organizzazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito con assoluta

esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

4. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettuate nell'interesse dell'Organizzazione, effettivamente sostenute e documentate.

5. Gli associati si impegnano al versamento della quota sociale annuale, parametrata sulla base della propria compagine sociale, e che sarà determinata annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione, secondo i criteri stabiliti all'art. 9.

Art. 15 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per scioglimento, recesso, decadenza o esclusione.

2. L'associato può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.

3. L'associato che non provvede alla scadenza stabilita all'art 9 comma 1 al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

4. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Organizzazione può essere esclusa dall'Organizzazione con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione, che comunicherà all'associato, ovvero alla sezione territoriale associata interessata, la decisione entro 30 (trenta) giorni dalla delibera.

5. L'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 3 (tre) mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 16 – Volontario e attività di volontariato

1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Titolo IV

Organi dell'Organizzazione

Art. 17 – Organi

1. Sono organi dell'Organizzazione:

a) l'Assemblea degli associati;

- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- f) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- g) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge;
- h) il Collegio dei Probiviri.

2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

4. Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

Art. 18 – Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati, ovvero dalle sezioni territoriali associate dell'Organizzazione iscritte nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto che esercita per il tramite del proprio rappresentante legale o persona da lui delegata. L'associato può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) associati.

3. Ciascun associato, in caso di Assemblea Elettiva, come previsto dall'art. 24 comma 4 lettera l, può vedere riconosciuta la partecipazione di uno o più delegati con diritto di voto, oltre al Legale Rappresentante o suo delegato di cui al punto precedente, in proporzione al numero degli associati della singola sezione territoriale associata secondo le modalità stabilite dal Regolamento associativo.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o dal Vicepresidente Vicario ovvero, in caso di loro assenza, dal consigliere più anziano.

5. Il Presidente è il garante del corretto funzionamento dello svolgimento di tutta l'Assemblea.

6. Le assemblee dell'Organo di Amministrazione sono aperte democraticamente a tutti i Presidenti di sezione, qualora non eletti dall'Assemblea quali componenti dell'Organo di Amministrazione. La loro partecipazione, come definito all'art. 23 comma 4 e dell'art. 24 comma 6, è prevista in qualità di membri consultivi dell'Organo di Amministrazione, nel qual caso non hanno diritto di voto.

7. Il Presidente, in caso di Assemblea Elettiva, propone la nomina di un Segretario e di una Commissione Verifica Poteri. La Commissione Verifica Poteri è composta da 3 (tre) membri, scelti fra gli associati e che non rivestano incarichi esecutivi o di rappresentanza. I membri sono nominati dall'Assemblea ordinaria con voto palese o per acclamazione, su proposta del Presidente. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di:

- Accertare la regolare costituzione dell'Assemblea;
- Verificare la legittimità dei rappresentanti e delegati partecipanti;
- Controllare la validità delle deleghe e delle iscrizioni;

- Redigere apposito verbale con le risultanze del controllo;
- Esprimersi su eventuali contestazioni di diritto di voto.

La Commissione Verifica Poteri si riunisce almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea, opera a maggioranza semplice e può acquisire documentazione dagli uffici dell'organizzazione. Le decisioni sono riportate nel verbale e sono definitive.

Art. 19 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.
2. La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, pec o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati ed eventualmente anche con avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata prima della scadenza del mandato degli organi dell'Organizzazione, al fine di eleggere il nuovo Organo di Amministrazione e tutti gli organi così come definiti dall'art. 17.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, che deve essere trascritto nell'apposito Libro delle adunanze, unitamente alle deliberazioni, da conservarsi presso la sede dell'Organizzazione.
6. Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Organizzazione, sono nulle.
7. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
8. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Organizzazione e quanto definito dall'art. 22.

Art. 20 – Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

4. L'Assemblea straordinaria delibera la modifica dello statuto e l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'Organizzazione con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 21 – Votazioni e deliberazione dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano, ovvero, su richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) dei presenti, esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

2. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 22 – Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria, per discute e deliberare:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di Amministrazione e degli eventuali Revisori dei Conti;
- determinare il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
- nominare e/o revocare i membri dell'Organo di Amministrazione che devono essere scelti tra le persone fisiche associate alle sezioni territoriali associate;
- eleggere i membri degli altri organi sociali;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratificare la delibera dell'Organo di Amministrazione riguardante, la quota associativa annuale;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Organizzazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare sul Regolamento e le sue variazioni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In sede straordinaria, per:

- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento dall'Organizzazione;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione
- deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Organizzazione in altro Comune;
- deliberare il mutamento della forma giuridica;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.

Art. 23 – Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea degli associati, secondo le modalità previste dal regolamento.
3. L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 21 (ventuno) membri eletti dall'Assemblea. Ai sensi dell'art. 34 del CTS, tutti gli amministratori sono scelti tra gli associati, ovvero tra gli associati delle sezioni territoriali associate.
4. I Presidenti di sezione, qualora non eletti dall'Assemblea quali componenti dell'Organo di Amministrazione, sono membri consultivi dell'Organo di Amministrazione, nel qual caso non hanno diritto di voto.
5. Nella prima seduta, convocata dal consigliere più anziano, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Organizzazione, il Vice Presidente Vicario (con funzioni di sostituzione qualora impossibilitato del Presidente); il Vice Presidente con le sole funzioni di rappresentanza dell' Organizzazione, il Tesoriere ed il Segretario.
6. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente Vicario e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.
7. L'Organo di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
8. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In seno all' Organo di Amministrazione non sono ammesse deleghe.
9. Il componente dell'Organo di Amministrazione che per 3 (tre) volte consecutive risultasse assente ingiustificato alle sedute dell'Organo di Amministrazione decadrà automaticamente dalla carica.
10. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri dell'Organo di Amministrazione o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l'Organo di Amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Qualora fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti dell'Organo di Amministrazione, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'Organo di Amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.
11. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione.
12. In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo posta elettronica o comunicazione telefonica.

Art. 24 – Durata e funzioni

1. I componenti dell'Organo di Amministrazione eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.

2. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Organizzazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.

3. Ai componenti dell'Organo di Amministrazione non possono essere attribuiti compensi, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

4. L'Organo di Amministrazione:

- a) da esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) promuove e coordina l'attività dell'Organizzazione;
- c) intrattiene rapporti con gli organismi pubblici e privati;
- d) svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Organizzazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- e) predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- f) delibera l'ammontare delle quote associative annuali che devono essere corrisposte dagli associati, ovvero le sezioni territoriali associate. La delibera dovrà poi, a cura dell'organo di amministrazione, essere sottoposta all'Assemblea degli associati per la ratifica;
- g) approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Organizzazione;
- h) sottopone all'Assemblea degli associati le proposte di modifica dello Statuto;
- i) predispone il regolamento generale e le sue modifiche;
- j) valuta ed eventualmente accoglie le domande di costituzione di nuove sezioni territoriali;
- k) delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande di adesione delle sezioni territoriali;
- l) stabilisce il numero di rappresentanti delegati degli associati, ovvero delle sezioni territoriali associate che potranno partecipare alle adunanze dell'Assemblea Elettiva con diritto di voto. Il numero di rappresentanti sarà proporzionale agli associati della singola sezione territoriale associata ed il criterio di calcolo è vincolante per tutti gli associati. Tale criterio proporzionale è disciplinato nel regolamento associativo;
- m) provvede all'assunzione, qualora necessario, di dipendenti la cui retribuzione sarà determinata sulla base del CCNL vigente;
- n) delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- o) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- p) delibera sull'esclusione degli associati;
- q) provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative;
- r) pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.

5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.

6. Tutte le sedute dell'Organo di Amministrazione sono aperte democraticamente a tutti i Presidenti di sezione, qualora non eletti dall'Assemblea quali componenti dell'Organo di Amministrazione. La loro partecipazione, come definito all'art. 23 comma 4, è prevista in qualità di membri consultivi dell'Organo di Amministrazione, nel qual caso non hanno diritto di voto.

Art. 25 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario con gli stessi poteri. Il Vice Presidente ha esclusivamente poteri di rappresentanza.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
4. Il Presidente convoca, in linea con quanto previsto all'art. 19 comma 4, prima della scadenza del mandato degli organi dell'Organizzazione, l'assemblea al fine di eleggere i nuovi organi dell'Organizzazione.
5. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, curandone la custodia presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 26 – Il Segretario

L'Organizzazione ha un Segretario nominato dall'Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri sociali di competenza dell'Organo di Amministrazione;
- c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Organizzazione;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'Organizzazione.

Art. 27 – Il Tesoriere

1. L'Organizzazione ha un Tesoriere nominato dall'Organo di Amministrazione il quale provvede:
 - a) alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Organizzazione;
 - b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione e/o dal Presidente.
2. La carica di Tesoriere può essere conferita, su decisione dell'Organo di Amministrazione, ad interim al Presidente o al Segretario.

Art. 28 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c..
2. L'Organo di Controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. L'Organo di Controllo, può in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 29 – Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 l'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o attribuire la relativa funzione all'organo di controllo di cui all'articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

Art. 30 – Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea degli associati, tra gli associati delle sezioni territoriali associate che abbiano maturato almeno 3 (tre) anni di anzianità. Al loro interno viene eletto un Presidente del Collegio.
2. I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. L'elezione avviene contestualmente all'elezione dell'Organo di Amministrazione.
3. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra i soci e tra questi e l'organizzazione, nonché di vigilare sul rispetto dello statuto e dei regolamenti interni.
4. Il Collegio dei Probiviri può essere chiamato ad esprimere pareri su questioni di particolare rilevanza etica e disciplinare.
5. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su convocazione del Presidente del Collegio o su richiesta di almeno 2 (due) dei suoi membri.
6. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
7. Il Collegio dei Probiviri, nel rispetto del principio del contraddittorio, ascolta le parti interessate e raccoglie le necessarie informazioni prima di deliberare.
8. Le sanzioni disciplinari che il Collegio dei Probiviri può comminare includono l'ammonizione, la sospensione temporanea e l'espulsione dall'organizzazione.
9. Non possono far parte del Collegio dei Probiviri i membri dell'Organo di Amministrazione.
10. I membri del Collegio dei Probiviri decadono automaticamente dalla carica in caso di perdita della qualità di socio o per gravi inadempienze.

Titolo V

Il bilancio

Art. 31 – Bilancio annuale

1. Il bilancio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.
3. Il bilancio è redatto dall'Organo di Amministrazione e depositato presso la sede sociale dell'Organizzazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarlo. Copia del bilancio può essere richiesta da tutti gli associati.
4. Il bilancio consuntivo annuale è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 5 (cinque) mesi dalla conclusione dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
5. Il bilancio previsionale annuale è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo annuale, e comunque entro 5 (cinque) mesi dall'avvio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
6. Il bilancio consuntivo, verrà depositato, successivamente alla sua approvazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini di legge.

Art. 32 – Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 33 – Libri sociali

1. L'Organizzazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo all'Organo di Amministrazione:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) il registro dei volontari.
2. I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge, mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.
3. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, salvo diversa ubicazione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo di competenza alla loro tenuta.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 34 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 35 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra gli associati delle sezioni territoriali associate.

Art. 36 – Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

Art. 37 – Norma transitoria

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.